



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI**

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA R.D.O.

**per l'affidamento e l'esecuzione della fornitura di
attrezzature da cucina, lavatrici, asciugatrici e lavasciuga
per i civici servizi all'infanzia**

Art. 1 - Premesse e norme regolatrici	3
Art. 2 - Oggetto	3
Art. 3 - Codice identificativo gara	3
Art. 4 - Requisiti di ammissione	4
Art. 5 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta.....	6
Art. 6 - Criterio di aggiudicazione	11
Art. 7 - Svolgimento operazioni di gara.....	11
Art. 8 - Aggiudicazione e stipula del contratto	13
Art. 9 - Valore del servizio.....	14
Art. 10 - Importo, durata e forma del contratto.....	15
Art. 11 - Garanzia definitiva	15
Art. 12 - Obblighi dell'Impresa aggiudicataria.....	16
Art. 13 - Verifiche e attestazione di regolare esecuzione	16
Art. 14 - Penali.....	17
Art. 15 - Esecuzione in danno.....	17
Art. 16 - Clausola risolutiva espressa.....	17
Art. 17 - Pagamenti	18
Art. 18 - Subappalto	19
Art. 19 - Divieto di Cessione del Contratto	19
Art. 20 - Cessione del Credito.....	19
Art. 21 - Informativa per il trattamento dei dati personali	19
Art. 22 - Controversie - Foro competente	20
Art. 23 - Rinvio ad altre norme	20
Art. 24 - Altre informazioni	20

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino.

Art. 1 - Premesse e norme regolatrici

Con determinazione dirigenziale n. 2019-146.0.0.-144 si è disposto di procedere all'affidamento della fornitura di attrezzature da cucina, lavatrici, asciugatrici e lavasciuga per i civici servizi all'infanzia, ripartita in due lotti prestazionali.

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti, mediante "... affidamento diretto previa valutazione dei preventivi, ove esistenti ... di almeno cinque operatori economici...", attraverso una R.d.O. (Richiesta di Offerta) aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP.

La partecipazione alla R.d.O. e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento, dai Capitolati Tecnici Prestazionali afferenti, rispettivamente al lotto 1 ed al lotto 2, nonché dai documenti allegati al Bando MePA Beni di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
- Capitolato Tecnico – Allegato 3 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Arredi" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute nei suindicati documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento e nei Capitolati Tecnici Prestazionali, prevalgono questi ultimi.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice" e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Inoltre nel presente documento sono state recepite le disposizioni della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta il 22/10/2018 tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova ed il Comune di Genova.

Art. 2 - Oggetto

Fornitura di attrezzature da cucina (CPV 39711000-9) e lavatrici / asciugatrici / lavasciuga (CPV 39713000-3) per i civici servizi all'infanzia, ripartita in due lotti prestazionali, di cui all'art. 3 comma 1 lettera ggggg) del Codice dei Contratti, individuati in base alle diverse specificità merceologiche, da eseguirsi, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale relativo a ciascun lotto.

Art. 3 - Codice identificativo gara

Si indica, nel seguito, per ciascun lotto, il corrispettivo C.I.G. (Codice identificativo gara):

LOTTE	C.I.G.
LOTTO 1 – Attrezzature cucina	8043216FCD

Art. 4 - Requisiti di ammissione

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente procedura di affidamento in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti, sempre con operatori abilitati al MePA di CONSIP, purché in possesso dei requisiti previsti agli artt. 47 e 48 del Codice medesimo.

Requisiti generali

Sono esclusi dalla R.d.O. i Concorrenti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, come dettagliato nella "PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE" del DGUE che i concorrenti dovranno presentare, debitamente compilato, nell'ambito della documentazione amministrativa di cui al successivo articolo.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla R.d.O. per il singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla R.d.O. per il singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla R.d.O. per il singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla R.d.O. possono presentare offerta, per la medesima R.d.O., in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente R.d.O. per il singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla R.d.O. sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà la consorziata esecutrice.

Requisiti speciali e mezzi di prova

I Concorrenti, **a pena di esclusione**, dovranno essere in possesso dei requisiti che seguono:

a. Requisiti di idoneità (articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice)

L'Impresa concorrente dovrà essere iscritta nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerente con quella oggetto della presente procedura.

La stazione appaltante procederà d'ufficio alla verifica della suddetta iscrizione.

In caso di Concorrente non residente in Italia ma in altro Stato membro, lo stesso dovrà dimostrare tali requisiti secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza ovvero nelle altre forme previste al comma 3 dell'art. 83 del Codice;

b. Requisiti di capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice)

L'Impresa concorrente dovrà avere realizzato un fatturato annuo medio riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore all'importo (IVA esclusa) posto a base di gara per il lotto oggetto dell'offerta. In caso di presentazione d'offerta per più lotti, il fatturato richiesto dovrà

essere almeno pari all'importo del lotto di maggiore valore economico. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- ✓ per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- ✓ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;

c. Requisiti di capacità tecnica e professionale (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice)

L'Impresa concorrente dovrà aver eseguito, nel corso dell'ultimo triennio 2016/2018, forniture analoghe, oggetto di uno o più contratti, per conto di committenti pubblici e/o privati, per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., pari o superiore al 60% dell'importo posto a base di gara per il lotto oggetto dell'offerta. Nel caso di partecipazione alla R.d.O. per più lotti, l'importo richiesto dovrà essere pari o superiore al 60% dell'importo posto a base di gara per il lotto di maggior valore economico fra quelli oggetto dell'offerta.

La stazione appaltante procederà d'ufficio al controllo dei servizi dichiarati svolti a favore di committenti pubblici, mentre per i servizi resi a favore di committenti privati l'Impresa concorrente dovrà darne attestazione attraverso un'autocertificazione che dovrà allegare alla dichiarazione da rendersi attraverso il DGUE.

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'Ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti, da dichiararsi mediante presentazione, nell'ambito della Documentazione Amministrativa di cui al successivo articolo – punto 1, di un proprio DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento, da presentarsi in sede di gara nell'ambito della Documentazione Amministrativa di cui sopra, contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il Concorrente e l'Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'Ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla R.d.O. per il singolo lotto sia l'Ausiliaria che l'Impresa che si avvale dei requisiti.

L'Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'Ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Art. 5 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La R.d.O. è integrata dai seguenti documenti allegati:

- ✓ le presenti Condizioni Particolari della R.d.O.;
- ✓ il Capitolato Tecnico Prestazionale – LOTTO UNO;
- ✓ il Capitolato Tecnico Prestazionale – LOTTO DUE;
- ✓ il “MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)” in formato elettronico editabile.
- ✓ il “Dettaglio economico lotto uno” da compilarsi a cura dell'impresa concorrente per tale lotto;
- ✓ il “Dettaglio economico lotto due” da compilarsi a cura dell'Impresa concorrente per tale lotto.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l'Impresa concorrente formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (richiesta ai fini dell'ammissione alla R.d.O., da presentarsi nell'ambito della documentazione amministrativa del singolo lotto per il quale l'Impresa partecipa):

1.1) dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lettere a) - b) - c) sempre del Codice dei Contratti da rendersi, attraverso il “MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)”, a cura del rappresentante legale dell'Impresa concorrente, debitamente sottoscritto dallo stesso. In particolare, circa le dichiarazioni del possesso dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lettere a) - b) - c) del Codice dei Contratti, l'Impresa concorrente dovrà fornire nella “Parte IV: Criteri di selezione” del DGUE le dichiarazioni come segue:

- 1.1.A) A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice) – punto 1) → Iscrizione in un Registro professionale o commerciale;
- 1.1.B) B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice) – punto 1b) → Fatturato annuo medio riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili;
- 1.1.C) C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice) – punto 1b) → Forniture analoghe a quella in oggetto eseguite nel corso dell'ultimo triennio specificando, rispettivamente, gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della R.d.O.

1.2) garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti, per un importo pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara per il lotto oggetto dell'offerta, costituita a scelta:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la TESORERIA COMUNE DI GENOVA - Banca UNICREDIT S.P.A. - Agenzia Via Garibaldi 9 - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 72X0200801459000101771761;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

A prescindere dalla modalità individuata per la corresponsione della cauzione, dovrà sempre essere sempre riportata la causale "CAUZIONE PROVVISORIA: R.D.O. N. 2275247 – "ATTREZZATURE CUCINA E LAVANDERIA".

L'importo della garanzia è ridotto nelle fattispecie previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice dei Contratti.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011, nonché in caso di accertamento d'ufficio da parte della Stazione Appaltante della mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

1.3) dichiarazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario, come stabilito all'art. 93 comma 8 del Codice dei Contratti stesso. Tale documento viene richiesto a pena di esclusione dalla R.d.O.. La presente disposizione, secondo quanto previsto all'anzidetto art. 93 comma 8 del Codice dei Contratti "... non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese"; in quest'ultimo caso, il rappresentante legale dell'Impresa concorrente dovrà fornire specifica dichiarazione circa lo stato di micro, piccola o media impresa attraverso il DGUE - Parte II: Informazioni sull'operatore economico → A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO;

1.4) documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (**da presentarsi solo nel caso di partecipazione alla gara di soggetti associati**):

- ✓ **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
 - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.
- ✓ **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**
 - dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi la percentuale di servizio, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - dichiarazione che indichi la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) la percentuale di servizio che sarà anno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

2. OFFERTA ECONOMICA

- 2.1) offerta economica complessiva da formularsi immettendo a sistema il prezzo offerto per il lotto di riferimento; tale prezzo, a pena dell'inammissibilità, dovrà essere inferiore all'importo posto a base di gara per il corrispettivo lotto. Nell'offerta, altresì, l'Impresa concorrente, secondo quanto stabilito all'art. 95 – comma 10 del Codice dei Contratti, dovrà "... indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro". Tali costi, connessi con l'attività di impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura oggetto dell'appalto. I suddetti costi sono da intendersi compresi nel prezzo, al netto dell'I.V.A., offerto per il lotto interessato.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'Impresa concorrente o da un suo procuratore; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del Concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nel caso di partecipazione alla R.d.O. di soggetti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla R.d.O.;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla R.d.O..
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

2.2) dettaglio economico della fornitura oggetto del lotto per il quale viene presentata offerta, da rendersi utilizzando il relativo modello "Dettaglio economico lotto" che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato (attraverso la funzione "Aggiungi Allegati") alla proposta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:

- la ragione sociale dell'Impresa concorrente;
- per ciascun articolo offerto la marca, il modello e una descrizione sintetica delle relative specifiche tecniche, fornendo, in particolare, tutti gli elementi necessari ai fini di un immediato riscontro circa il possesso delle specifiche tecniche richieste per ciascuna attrezzatura sul Capitolato Tecnico Prestazionale del lotto di riferimento, nonché delle SPECIFICHE TECNICHE DI BASE, anch'esse richieste su detto Capitolato;
- il prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per la consegna, messa in opera e ritiro dell'usato, di ciascun articolo offerto. I prezzi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali;
- il prezzo complessivo, esclusa I.V.A. offerto per il lotto interessato.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base di gara.

Nell'offerta economica, i prezzi si intendono proposti dalle Imprese concorrenti in base a calcoli di loro convenienza a tutto loro rischio e, quindi, devono intendersi assolutamente invariabili.

L'offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovranno essere redatte in lingua italiana.

Ogni Concorrente potrà presentare offerta per uno o ambedue i lotti e, in caso di migliore offerta, potrà risultare aggiudicatario di entrambi i lotti.

Non saranno ammesse le offerte che non siano integralmente conformi alle disposizioni degli atti della R.d.O..

Non sono ammesse varianti a quanto stabilito negli atti della R.d.O., né offerte sottoposte a riserve o condizioni.

I Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la presentazione delle offerte o per atti ad esse inerenti, né risarcimento per qualsiasi causa.

Con la presentazione dell'offerta, i Concorrenti si obbligano:

- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale relativo al lotto oggetto d'offerta, nonché negli atti richiamati negli stessi;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nei suddetti atti della R.d.O.;
- a mantenere invariata l'offerta per il termine di 180 (centottanta) giorni decorrente dal giorno di scadenza per la presentazione delle offerte.

L'Impresa risultata prima nella graduatoria, costituita per ciascun lotto, dovrà far pervenire, al Comune di Genova – Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni – Ufficio Costi dei Servizi, Sistema Tariffario e Rapporti convenzionali – tramite posta elettronica all'indirizzo **gareserveducativi@comune.genova.it** entro e non oltre dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della relativa richiesta del Comune di Genova, le schede tecniche illustrative di ciascun articolo offerto e le certificazioni, richieste sul Capitolato Tecnico Prestazionale relativo al lotto oggetto d'offerta, a comprova del possesso di tutti gli articoli offerti delle specifiche tecniche e certificazioni stabilite sul Capitolato medesimo. In particolare le schede tecniche dovranno:

- essere redatte in lingua italiana o, se prodotte in altra lingua, dovranno essere corredate della relativa traduzione in italiano;
- contenere tutte le informazioni necessarie ai fini di un'immediata verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per ciascun articolo, nonché delle specifiche tecniche generali di base di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale del lotto di riferimento;
- recare, il numero d'ordine e la denominazione dell'articolo al quale afferiscono le specifiche tecniche dichiarate.

In ordine a ciascun lotto, la mancata presentazione, secondo le modalità e nei termini stabiliti, della documentazione tecnica di cui sopra, comporterà l'immediata esclusione dell'Impresa dalla R.d.O. ed il contestuale scorrimento della relativa graduatoria.

Analogamente si provvederà all'esclusione dell'Impresa ed al contestuale scorrimento della graduatoria qualora, per uno o più articoli, si rilevasse una discordanza fra quanto dichiarato dall'Impresa sul "Dettaglio Economico" di cui al precedente punto 2.2) e le schede tecniche / certificazioni prodotte.

Art. 6 - Criterio di aggiudicazione

Ciascun lotto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti, utilizzando il criterio del minor prezzo.

Art. 7 - Svolgimento operazioni di gara

Apertura on line delle buste contenenti la documentazione amministrativa e verifica della stessa

La data e l'ora della prima seduta pubblica on line saranno comunicate ai Concorrenti attraverso il portale MePA, almeno un giorno prima della data fissata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, di cui sarà data comunicazione ai Concorrenti con le modalità di cui sopra.

Il R.U.P. procederà, nella prima seduta pubblica on line, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel precedente articolo 5 – 1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- attivare, se ricorre la circostanza, la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto;
- verbalizzare le attività svolte avvalendosi del documento generato a sistema MePA, apportando le eventuali integrazioni;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Apertura on line delle buste contenenti le offerte economiche

La data e l'ora della seconda seduta pubblica on line saranno comunicate ai Concorrenti attraverso il portale MePA, almeno un giorno prima della data fissata.

Il RUP procederà, per ciascun lotto, all'apertura on line della busta contenente l'offerta economica, rilevando il prezzo complessivo offerto per il lotto ed il dettaglio economico.

In caso di migliore offerta per entrambi i lotti da parte della medesima Impresa concorrente, si procederà alla proposta di aggiudicazione di entrambi i lotti a favore di detta Impresa.

Nel caso in cui due o più di Concorrenti offrano per il lotto il medesimo prezzo complessivo, il RUP inviterà detti Concorrenti, attraverso il sistema MePA "Comunicazione con i Fornitori", a proporre, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto; procederà, quindi, alla proposta di aggiudicazione sul sistema MePA a favore del Concorrente offerente l'ultimo prezzo più basso.

Qualora individui offerte che ricadono nella soglia di anomalia di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato al successivo articolo.

Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto opportuno, del supporto di propri collaboratori competenti in materia, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e propone l'aggiudicazione a favore del Concorrente la cui offerta sia stata ritenuta congrua.

Art. 8 - Aggiudicazione e stipula del contratto

La Stazione appaltante, a seguito della proposta di aggiudicazione e dell'esito dell'eventuale verifica di anomalia delle offerte da parte del R.U.P., di cui al precedente articolo, procede:

- 1) all'accertamento d'ufficio dei requisiti di carattere generale e, se necessario, a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al Concorrente destinatario dell'aggiudicazione, i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice;
- 2) a richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione dell'appalto mediante l'adozione del relativo provvedimento. A decorrere dalla data di esecutività dell'anzidetto provvedimento, la Stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo

in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti si procederà alla stipula del contratto nella forma e secondo le modalità previste al successivo art. 10.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Clausola CONSIP

La Stazione appaltante, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura analoga a quella in oggetto ad un prezzo più vantaggioso e/o a condizioni migliorative:

- a) procederà, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) chiederà, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa collocata prima nella graduatoria relativa a ciascun lotto ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP.

Art. 9 - Valore del servizio

Il valore massimo complessivo dei due lotti oggetto della presente R.d.O. è pari a Euro 45.057,38, I.V.A. esclusa; il costo degli oneri della sicurezza derivanti da interferenze è pari a zero come specificato all'art. 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale relativo a ciascun lotto. Si indica nel seguito, per ciascun lotto, l'importo, al netto dell'I.V.A., posto a base di gara:

LOTTE	IMPORTO posto a base di gara, I.V.A. esclusa
LOTTO 1 – Attrezzature cucina (CPV 39711000-9)	Euro 32.762,30
LOTTO 2 – Attrezzature lavanderia (CPV 39713000-3)	Euro 12.295,08

Art. 10 - Importo, durata e forma del contratto

Per ciascun lotto, l'importo complessivo del relativo contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di gara, dall'Aggiudicataria.

Il contratto avrà validità di mesi 18 (diciotto) a decorrere dalla data della stipulazione dello stesso.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'Aggiudicataria anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto; in particolare l'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11 - Garanzia definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva di ciascun lotto, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto Codice.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 12 - Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di R.d.O. e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, segnalate tramite PEC o e-mail dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione: ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso ed adottare gli interventi necessari in caso di messa in opera non eseguita a regola d'arte;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- provvedere tempestivamente, qualora il Comune di Genova segnalasse criticità nell'esecuzione della fornitura (es. consegne eseguite difformemente a quanto richiesto, mancato ritiro dell'usato, ecc.), all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti all'art. 3 del Capitolato Tecnico Prestazionale;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio, messa in opera e ritiro dell'usato;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura, alla consegna e messa in opera;
- dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Impresa stessa.

Art. 13 - Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa aggiudicataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche in ordine alla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nei suddetti atti, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate

nel termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC o e-mail.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Ai fini delle verifiche di cui sopra, il Comune di Genova si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa aggiudicataria di mettere a disposizione i mezzi necessari ad eseguire tali verifiche. In caso di rifiuto, il Comune di Genova provvederà d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Impresa aggiudicataria.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 14 - Penali

Qualora, durante l'esecuzione della fornitura, venisse consegnato uno o più articoli con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, verranno applicate penalità per un importo pari al valore della merce difforme, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata consegna della fornitura rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa fornitrice, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni stabilite nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in caso di gravi inadempienze nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale.

Il Comune procederà in ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice dei Contratti, alla risoluzione del Contratto, subordinata alla previa intesa con l'ANAC:

- in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;
- qualora l'Aggiudicataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- qualora l'Impresa si sia resa inadempiente rispetto all'obbligo di dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Impresa stessa;
- ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché dell'articolo 2635 del codice civile;
- violazione del divieto di interruzione del servizio;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- nel caso siano eseguite transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 17 - Pagamenti

L'Impresa aggiudicataria di ciascun lotto dovrà inviare, per ciascun ordine ricevuto ed evaso regolarmente, la relativa fattura, correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordine stesso, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti". La mancata annotazione "scissione dei pagamenti" determina l'irregolarità della fattura, a pertanto, il Comune restituirà detta fattura all'Impresa chiedendone la remissione con tutti i dati obbligatori. La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura e del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto sarà restituita all'Impresa aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del Codice dei Contratti, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...". Inoltre, secondo quanto previsto al comma 5 bis dell'anzidetto art. 30 del Codice dei Contratti "... in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 18 - Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del Codice dei Contratti.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e a quant'altro stabilito dall'art. 105 del Codice stesso.

Art. 19 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, il Comune avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Aggiudicataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 20 - Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata al Comune e dallo stesso accettata.

Art. 21 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della R.d.O. e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 22 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 23 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 24 - Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MePA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.